

Quale ruolo per la vittima nel processo penale italiano?


Which role for the victim in the italian criminal process?


Qual é o papel da vítima no processo penal italiano?

Hervé Belluta¹

Università di Brescia – Brescia, Italia

herve.belluta@unibs.it

 <http://lattes.cnpq.br/9152622342536310>

 <https://orcid.org/0000-0002-4628-1165>

RIASSUNTO: È trascorso molto tempo da quando l'Europa ha deciso di porre la vittima al centro delle proprie politiche sulla giustizia penale. Dalla decisione quadro 2001/220/GAI si sono susseguiti grandi rivolgimenti culturali e normativi, anche in Italia, dove la vittima tradizionalmente si colloca ai margini della scena penale. Il lento percorso di riscoperta della vittima ha raggiunto l'apice con la direttiva 2012/29/UE: una sorta di *Magna Charta* dei diritti dell'offeso dal reato, che rappresenta il necessario termine di paragone per verificare – su questo tema – la *compliance* dei singoli ordinamenti nazionali rispetto al diritto dell'Unione. Non tutto, però, è risolto: taluni interrogativi rimangono sostanzialmente senza una chiara risposta. In primo luogo, dobbiamo ancor oggi domandarci chi è la vittima: comprenderne l'identità aiuta sia a ritagliare su di essa il corretto perimetro di diritti e garanzie (dall'informazione, alla partecipazione al procedimento, sino alla protezione), sia a lavorare sulla costruzione di un suo ruolo processuale quanto mai appropriato. Su questo secondo versante, in particolare, si concentrano ancora dubbi che non trovano soluzioni condivise. In Italia, la tradizionale diffidenza dimostrata nei confronti del danneggiato che si costituisce parte civile,

¹ Professore associato di diritto processuale penale – Università degli studi di Brescia.

al fine di chiedere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del reato subito, orienta gli interpreti verso una sostanziale sfiducia nella vittima come tale. Si fatica, detto altrimenti, a spogliare la vittima del proprio afflato risarcitorio, per vederne i contorni di un soggetto che a pieno titolo dovrebbe prendere attivamente parte alle dinamiche dell'accertamento penale. Lo scritto intende guardare, senza preconcetti, alle possibilità offerte da un ripensamento – in senso partecipativo, quale parte vera e propria – del ruolo della vittima nel processo penale.

PAROLE-CHIAVE: Vittima; ruolo della vittima; parte processuale; diritto europeo; processo penale.

ABSTRACT: *It has been a long time since Europe decided to place the victim in the middle of its criminal justice policies. From the 2001/220/GAI Framework Decision, there have been great cultural and regulatory changes, also in Italy, where the victim traditionally is placed at the edge of the process. The slow rediscovery of the victim has reached its peak with the directive 2012/29/EU: it is a 'Magna Charta' of the rights of the victim, which represents the necessary term of comparison to verify the compliance of individual national laws with respect to the Union law. Not everything, however, is resolved: some questions remain without a clear answer. First, we still have to know well who the victim is today: understanding its identity helps both to give her a correct baggage of rights and guarantees (information, participation, protection), both to work on the construction of an appropriate procedural role. On this second aspect, in particular, there are still doubts that do not find shared solutions. In Italy, the traditional suspicion demonstrated against the damaged, in order to claim compensation – inside of the criminal trial – for the damages suffered because of the offense, directs the interpreters towards a substantial distrust of the victim. It is difficult to see in the victim a part of the criminal process, without reference to the request for compensation. The essay examines, without preconceptions, the possibilities offered by a rethinking - in a participatory sense, as a real part - of the role of the victim in the criminal trial.*

KEY WORDS: *Victim; role of the victim; part of the trial; European law; criminal trial.*

RESUMO: *Há muito tempo a Europa decidiu inserir a vítima no centro das próprias políticas em tema de justiça penal. Desde a decisão quadro 2001/220/GAI ocorreram grandes acontecimentos culturais e normativos, até mesmo na Itália, onde a vítima tradicionalmente se coloca afastada*

do campo processual. O lento percurso de descoberta da vítima alcançou o ápice com a diretiva 2012/29/EU: uma espécie de Magna Carta dos direitos do ofendido pelo crime, a qual representa o necessário modelo de comparação para verificar – sobre esta matéria – a conformidade de cada ordenamento nacional em relação ao direito supranacional. Entretanto, nem tudo foi resolvido: alguns questionamentos permanecem substancialmente sem uma resposta clara. Em primeiro lugar, ainda hoje temos que nos perguntar quem é a vítima: compreender a sua identidade ajuda tanto a definir o correto parâmetro dos seus direitos e garantias (desde a informação, a participação no processo, até a sua proteção), quanto a trabalhar na construção de um papel processual apropriado. Sobre esse segundo aspecto, em particular, existem ainda dúvidas que não encontram soluções compartilhadas. Na Itália, a tradicional desconfiança demonstrada contra o ofendido pelo crime, que se constitui parte civil com a finalidade de requerer o ressarcimento dos danos causados pelo ilícito penal, orienta os juristas a uma substancial desconfiança da vítima como tal. Em outras palavras, é difícil despir a vítima da própria inspiração reparatoria para ver os contornos de um sujeito que, com plena legitimidade, deveria tomar parte ativamente das dinâmicas do processo penal. O texto tem como propósito analisar, sem preconceitos, as possibilidades oferecidas para uma revisão – em sentido participativo, como parte propriamente dita – do papel da vítima no processo penal.

PALAVRAS-CHAVE: *vítima; papel da vítima; parte processual; direito europeu; processo penal.*

SOMMARIO: 1. Prima del ruolo, l'identità: chi è la vittima? 2. Una breve ricostruzione: dalle fonti sovranazionali... 3. ... alla decisione quadro 2001/220/GAI... 4. ... sino alla direttiva 2012/29/UE. 5. La sfida ancora aperta: quale ruolo assegnare alle vittime nel processo penale?

1. PRIMA DEL RUOLO, L'IDENTITÀ: CHI È LA VITTIMA?

Nonostante da quasi vent'anni abbia acquisito un posto di rilievo nel dibattito penalistico, nonostante i numerosi interventi normativi europei, nonostante le energie profuse dal legislatore nazionale, la vittima di reato rimane sostanzialmente quel che era nel secolo scorso: se non

una dimenticata², se non una sconosciuta, poco più che una comparsa sulla scena processuale.

La diagnosi è favorita da una serie di indici rivelatori: la forte resistenza del processo penale di parti, anzitutto, che concentra ogni energia nella progressiva messa a punto dei rapporti tra accusa e difesa. L'impreparazione del legislatore, che tante volte è intervenuto sui diritti e i poteri delle vittime, senza mai giungere davvero a trasformare la vittima in un attore – sebbene non protagonista – della rappresentazione processuale. La stessa spinta innovatrice proveniente dalle fonti europee, che tanta linfa ha inoculato nelle dinamiche normative interne degli ultimi anni, non è riuscita ad attingere al nucleo più interno del problema: il ruolo da assegnare alla vittima nel processo penale.

Ancor prima, però, le incertezze che gravitano sulla vittima attingono alla sua identità: chi è la vittima? Come deve essere definita? Quanto può servire dare una definizione di vittima? Quanto l'identità è in grado di incidere sul ruolo?

Identità, dunque, prima di tutto, e poi ruolo. Capire “chi è” la vittima per definirne meglio la posizione nel processo penale: sebbene sembrino domande scontate, molto meno scontate sono le risposte. Il percorso si rivela pieno di incognite, perché influenzato dall'estrema elasticità del concetto di “vittima del reato”.

Scavando nella recente storia delle codificazioni italiane, ci si perde nel silenzio serbato prima dal codice di procedura penale del 1930³, e poi dall'attuale⁴. Anzi, l'assenza di definizioni pare compensata dalla

² Come significativamente è stato intitolato il noto convegno in materia, svoltosi a Roma, presso l'Accademia nazionale dei Lincei, il 5 dicembre 2000 (i cui lavori sono raccolti in AA.VV., *La vittima del reato, questa dimenticata*, Accademia Nazionale dei Lincei, 2001).

³ La dottrina non ha comunque mancato di elaborare un concetto di persona offesa in senso penalistico, criminologico e processuale. In particolare, cfr. AIMONETTO, Maria Gabriella, voce *Persona offesa*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIII, 1983, p. 321; GIARDA, Angelo, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Giuffrè, 1971; TRANCHINA, Giovanni, voce *Persona offesa dal reato*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXIII, 1990, p. 1 s.

⁴ Si vedano, in particolare, ALLEGREZZA, Silvia, BELLUTA, Hervé, GIALUZ, Mitja, LUPÁRIA, Luca, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Giappichelli, 2012; PARLATO,

moltiplicazione delle figure che ruotano intorno all'idea di vittima: difatti, il codice di rito distingue tra offeso e danneggiato⁵, a seconda della natura – criminale o civile – del danno subito; talora si riferisce autonomamente al querelante⁶; altrove richiama gli enti rappresentativi di interessi lesi dal reato⁷. Senza contare che la possibile convergenza nel processo penale tra pretesa penalistica e civilistica, alla quale ultima attende il danneggiato che si costituisce parte civile⁸, porta a inevitabili confusioni di piani.

Per trovare qualche risposta, dunque, occorre cercare altrove: ovvero, tra quelle fonti che, in quasi vent'anni, hanno edificato una robusta base concettuale che ora ci permette di parlare semplicemente di vittima, facendo riferimento ad una categoria che ormai tutti identificano come il soggetto passivo del reato, indipendentemente dalle connotazioni del male patito.

2. UNA BREVE RICOSTRUZIONE: DALLE FONTI SOVRANAZIONALI...

Nella ricerca di una definizione del concetto di vittima, un importante aiuto proviene dalle fonti sovranazionali⁹.

D'obbligo muovere dalla Dichiarazione dei principi fondamentali di giustizia relativi alle vittime della criminalità e alle vittime di abuso di potere, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 29 novembre 1985: ai sensi dell'art. 1, sono considerate vittime le persone che, individualmente

Lucia, *Il contributo della vittima tra azione e prova*, Torri del Vento, 2012, p. 49 s.; cfr. altresì la posizione di TRANCHINA, Giovanni, *La vittima del reato nel processo penale*, in *Cass. pen.*, 2010, p. 4051 s.

⁵ Ampiamente, sulla fisionomia dei comprimari del procedimento penale, v. QUAGLIERINI, Corrado, *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato*, Giuffrè, 2003.

⁶ Cfr. tra altri l'art. 178 comma 1 lett. c c.p.p., in materia di nullità di ordine generale.

⁷ Artt. 91 ss. c.p.p.; art. 505 c.p.p. In tema, v. BARGIS, Marta, *Il ruolo degli enti rappresentativi*, in *La vittima del reato, questa dimenticata*, cit., p. 65 s.

⁸ Si veda, in particolare, LAVARINI, Barbara, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Giappichelli, 2009.

⁹ Cfr. ALLEGREZZA, Silvia, *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, in *Lo scudo e la spada*, cit., p. 12 s. Da ultimo, BARGIS, Marta, BELLUTA, Hervé (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Giappichelli, 2017.

o collettivamente, abbiano subito un pregiudizio, in particolare un'offesa alla propria integrità fisica o mentale, una sofferenza morale, una perdita materiale, un attentato grave ai propri diritti fondamentali, in ragione di atti o di omissioni che abbiano infranto la legge penale. L'art. 2, poi, identifica come vittime anche i familiari della vittima diretta o le persone che hanno subito un pregiudizio intervenendo in soccorso delle vittime.

Lo Statuto della Corte penale internazionale, invece, non offre definizioni¹⁰. Tuttavia, l'art. 85 del relativo Regolamento di procedura e delle prove invita a considerare quale vittima la persona fisica che abbia subito un pregiudizio in forza del compimento di un crimine di competenza della Corte. Un ruolo, questo, che viene riconosciuto anche alle organizzazioni e alle istituzioni un cui bene – dedicato al culto della religione, all'insegnamento, all'arte, alla scienza o alla carità, un monumento di valore storico, un ospedale o un altro luogo destinato a scopi umanitari – abbia subito direttamente danni.

A livello di Consiglio d'Europa, dobbiamo anzitutto ricordare la Convenzione sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, dove «vittima designa ogni minore oggetto di sfruttamento o abuso sessuale» (art. 3 lett. c). Poi, la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, identifica quale vittima qualsiasi persona fisica che subisca «una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere» che causino o possano causare «danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica», oppure venga offesa da atti di «violenza domestica», ossia «atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica» originati «all'interno della famiglia o del nucleo familiare» (art. 3)¹¹.

¹⁰ Al riguardo, cfr. GRIFANTINI, Fabio Maria, *Il ruolo della vittima nel procedimento davanti alla Corte penale internazionale*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 3180 s.; MELONI, Chantal, *Le vittime nel procedimento davanti alla Corte penale internazionale*, in CORSO, Piero Maria, ZANETTI, Elena (a cura di), *Studi in onore di Mario Pisani*, vol. II, La Tribuna, 2010, p. 387 s.

¹¹ Sul punto, v. CASSIBBA, Fabio Salvatore, *Le vittime di genere alla luce delle Convenzioni di Lanzarote e Istanbul*, in BARGIS, Marta, BELLUTA, Hervé (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale*, cit., p. 67 s.

Indicazioni di un certo peso derivano, poi, dalle fonti dell'Unione che hanno recepito le Convenzioni appena citate: così la direttiva 2011/93/UE, del 13 dicembre 2011, sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, così la direttiva 2011/36/UE, del 5 aprile 2011, in materia di tratta di esseri umani e di protezione delle vittime di tale reato¹². Ancora, la direttiva 2011/99/UE, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo, individua la vittima in chi necessiti di misure di protezione rivolte specificamente a proteggerlo «da atti di rilevanza penale di un'altra persona tali da mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la vita o l'integrità fisica, psichica e sessuale» (considerando n. 9)¹³.

3. ... ALLA DECISIONE QUADRO 2001/220/GAI...

Centrale, in quest'opera ricostruttiva, il peso assunto dalla decisione quadro 2001/220/GAI, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale: l'art. 1 identifica come vittima «la persona fisica che abbia subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro»¹⁴.

¹² Al riguardo, si veda soprattutto AMALFITANO, Chiara, *La tutela delle vittime di reato nelle fonti dell'Unione europea diverse dalla direttiva 2012/29/UE e le misure di attuazione nell'ordinamento nazionale*, in BARGIS, Marta, BELLUTA, Hervé (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale*, cit., p. 89 s.

¹³ In ordine ai contenuti della direttiva 2011/99/UE, alla sua attuazione in Italia e in alcuni altri Paesi europei, v. BELLUTA, Hervé, CERESA-GASTALDO, Massimo (a cura di), *L'ordine europeo di protezione. La tutela delle vittime di reato come motore della cooperazione giudiziaria*, Giappichelli, 2016.

¹⁴ In un panorama bibliografico ormai molto ampio, cfr. BARGIS, Marta, BELLUTA, Hervé, *La direttiva 2012/29/UE: diritti minimi della vittima nel processo penale*, in BARGIS, Marta, BELLUTA, Hervé (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale*, cit., p. 22 s.; LUPÁRIA, Luca, OROMÍ I VALL-LLOVERA, Susana, *Il concetto di vittima e la nozione di particolare vulnerabilità*, in ARMENTA DEU, Teresa, LUPÁRIA, Luca (a cura di), *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili*, Giuffrè, 2011, p. 1 s.; PITCH, Tamar, *Qualche considerazione sulla nozione di vittima*, in BOSI Alessandro, MANGHI, Sergio (a cura di), *Lo sguardo della vittima*, Franco Angeli, 2009,

Nonostante la decisione quadro non abbia avuto concreta attuazione, almeno in Italia¹⁵, può essere considerata la matrice ideale della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, datata 25 ottobre 2012, che prevede norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che (appunto) la sostituisce.

Occorre essere consapevoli che la ricerca di una precisa definizione di “vittima” aiuta solo sino ad un certo punto; invece, assoluta rilevanza deve essere assegnata al fatto che la vittima – a partire dal 2001 – viene costantemente collocata all’interno delle dinamiche processuali penali. Lo dimostra già l’intitolazione della decisione quadro 2001/220/GAI, tutta dedicata a configurare una adeguata «posizione della vittima nel procedimento penale».

Paradossalmente, però, proprio su questo specifico punto si deve registrare un *deficit* definitorio che tutte le fonti europee richiamate condividono: quale posizione, quale ruolo spetterebbe alla vittima nel processo penale?

La decisione quadro del 2001 individuava come prioritaria la necessità di assegnare un ruolo «effettivo e appropriato» alle vittime in ciascun sistema giudiziario penale degli Stati membri (art. 2 § 1), senza tuttavia spingersi ad individuare quali fossero le caratteristiche reali di tale condizione. Più che un vero ruolo, dunque, la decisione quadro 2001/220/GAI ha delineato un primo statuto di diritti fondamentali spettanti alla vittima, gravitanti intorno all’informazione, all’assistenza, alla partecipazione e alla protezione¹⁶.

p. 48 s.; RAFARACI, Tommaso, *La tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie, Opinioni a confronto*, in *Criminalia*, 2010, p. 257 s.; VENAFRO, Emma, PIEMONTESE, Carmela (a cura di), *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, Giappichelli, 2004.

¹⁵ La delega legislativa contenuta nella c.d. Legge comunitaria del 2009 (l. 4 giugno 2010, n. 96), che avrebbe dovuto dare attuazione, recependone i principi e i criteri direttivi, proprio alla decisione quadro del 15 marzo 2001, non ha avuto infatti seguito. Sul punto, v. RECCHIONE, Sandra, *La tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie, Opinioni a confronto*, in *Criminalia*, 2010, p. 274 s.

¹⁶ Eloquente, sul punto, il Considerando n. 9 della decisione quadro, ove si affermava come le disposizioni della medesima non avrebbero in ogni caso imposto «agli Stati membri l’obbligo di garantire alle vittime un trattamento equivalente a quello delle parti del processo».

Le vischiosità segnalate, in ogni caso, non hanno impedito una progressiva valorizzazione della vittima¹⁷: al contrario, con la decisione quadro 2001/220/GAI, ha avuto origine una sorta di *victim's rights movement* europeo¹⁸ che le fonti unitarie ancora oggi non smettono di alimentare¹⁹. Del resto, non si può nascondere che uno degli architravi dell'armonizzazione eurolunitaria in materia di libertà, giustizia e sicurezza poggia sul riconoscimento e la tutela delle vittime di reato²⁰, così all'interno delle dinamiche della giustizia penale, come in seno alla società civile.

4. ... SINO ALLA DIRETTIVA 2012/29/UE.

La direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012²¹, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, rappresenta a tutt'oggi il principale strumento normativo in materia adottato dall'Unione europea.

¹⁷ Come affermato da FORTI, Gabrio, *L'immane concretezza*, Giuffrè, 2000, p. 252 s.

¹⁸ Riprendendo l'epiteto di un movimento culturale nordamericano degli anni ottanta del secolo scorso, nato proprio allo scopo di rivendicare un maggiore riconoscimento processuale per le vittime di reato (GOLDSTEIN, Abraham S., *The Victim and the Prosecutorial Discretion: The Federal Victim and Witness Protection Act of 1982*, in 47 *Law & Contemporary Problems*, 1984, n. 4, p. 225 s.; GOLDSTEIN, Abraham S., *Defining the role of the victim in criminal prosecution*, in 52 *Miss. L. J.*, 1982, p. 515).

¹⁹ Basti pensare allo spazio dedicato alle vittime all'interno della direttiva (UE) 2017/541, del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2001/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, il cui Titolo V (artt. 24-26) reca «Disposizioni in materia di protezione e sostegno alle vittime di terrorismo e diritti delle stesse».

²⁰ Come hanno dimostrato dapprima alcune “tappe” dell'agenda europea in materia di giustizia, ovvero il Programma di Stoccolma (2010/C 115/01), elaborato dal Consiglio europeo anche al fine di sottolineare l'urgenza di conferire sostegno e protezione alle persone vulnerabili considerate a rischio, e la Tabella di marcia (c.d. di Budapest) per il rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime, adottata dal Consiglio il 10 giugno 2011 (2011/C 187/01), poi l'adozione della direttiva 2012/29/UE.

²¹ In *G.U.U.E.* L 315 del 14 novembre 2012.

Forte dell'esperienza del 2001, ma in un quadro istituzionale europeo di molto evoluto, soprattutto grazie al Trattato di Lisbona, la direttiva mira principalmente a creare, per la vittima di reato, le condizioni minime affinché possa beneficiare di informazione, assistenza, partecipazione e protezione nel processo penale. In generale, uno degli obiettivi della direttiva è sensibilizzare gli Stati in ordine al bisogno che «le vittime siano riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile, personalizzata, professionale e non discriminatoria» (art. 1 § 1).

Non di meno, la direttiva tenta una definizione di vittima, così da indicare agli Stati membri la via da seguire nel dare esecuzione ai propri obblighi attuativi (Capo 1, artt. 1 e 2). All'art. 2, difatti, qualifica come vittima sia la «persona fisica che abbia subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato», sia il «familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona»²².

La definizione, per la prima volta, dice molto. Anzitutto, non separa interesse penale e interesse civile: se la pretesa risarcitoria può essere avanzata nel processo penale come in un altro procedimento giudiziario (art. 16 § 1), sembra chiaro che pure il titolare di un interesse civilistico da perdita economica *ex crimine* sia una vittima. Già la decisione quadro 2001/220/GAI prevedeva il diritto al risarcimento: l'art. 9, infatti, stabiliva che ciascuno «Stato membro garantisce alla vittima di un reato il diritto di ottenere, entro un ragionevole lasso di tempo, una decisione relativa al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale, eccetto i casi in cui il diritto nazionale preveda altre modalità di risarcimento».

L'art. 16 della direttiva ribadisce che in via di principio la vittima di un reato deve essere posta in condizione di ottenere una pronuncia «in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale», fatto salvo il caso in cui «il diritto nazionale preveda

²² Quanto al concetto di “familiare”, la categoria ricomprende «il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuativo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima» (art. 2 lett. b).

che tale decisione sia adottata nell'ambito di un altro procedimento giudiziario». In sostanza, se il risarcimento compare tra i diritti della vittima, essa è tale sia che avanzi un'istanza di persecuzione penale, sia che propugni una mera azione civile di danno.

In secondo luogo, occorre notare come anche i familiari, pur essendo considerati vittime solo nel caso di morte della vittima diretta, dovranno in simile ipotesi assumere pienamente le relative vesti, assorbendone ruoli e poteri processuali. In tal modo, il concetto di vittima si dimostra quanto mai elastico, capace di estendersi per far fronte alle istanze di quanti siano coinvolti, subendone le conseguenze, dal reato. Non solo: se il familiare è in grado di assumere direttamente la qualifica penalistica di vittima, senza mutuarla dalla titolarità di interessi di natura economico-patrimoniale, significa che dovrà poter occupare, nel processo penale come in eventuali dinamiche di mediazione o riparazione, la stessa posizione che avrebbe assunto la vittima diretta, indipendentemente da eventuali pretese risarcitorie.

5. LA SFIDA ANCORA APERTA: QUALE RUOLO ASSEGNARE ALLE VITTIME NEL PROCESSO PENALE?

Nonostante il proprio peso specifico, dovuto – prima ancora che ai contenuti – alla posizione che occupa nella gerarchia delle fonti del diritto, la direttiva 2012/29/UE si rivela carente in ordine all'individuazione del ruolo della vittima di reato.

In effetti, rimette interamente la questione del ruolo delle vittime alle determinazioni del diritto nazionale (considerando n. 20), consapevole del fatto che ad esse possano spettare ruoli diversi, dalla vera e propria parte processuale al mero soggetto sino al testimone, con ricadute determinanti sull'effettività dei diritti e dei poteri esercitabili nel processo penale.

A ben osservare, già la decisione quadro 2001/220/GAI (considerando n. 9) denunciava l'impossibilità di imporre «agli Stati membri l'obbligo di garantire alle vittime un trattamento equivalente a quello delle parti del procedimento». Alquanto semplicemente, sottolineava come sarebbe stato opportuno permettere alla vittima «di essere sentita durante il procedimento», concedendole di presentare anche «elementi di prova» (art. 3). In altre parole, il messaggio forte della decisione

quadro del 2001 era inteso principalmente a collocare la vittima dentro il procedimento penale, garantendo così – ad un partecipe sempre eventuale – un concreto diritto di accesso alla giustizia.

Quel legato testamentario pare perfezionarsi con la direttiva 2012/29/UE, che infatti calibra ogni diritto della vittima in base al suo rapporto diretto con la giustizia penale.

Tuttavia, la direttiva appare troppo timida quando si tratta di definire il ruolo della vittima nel processo penale. Il vero punto debole della direttiva, peraltro, si giustifica pensando che le tradizioni processuali europee – alle quali la direttiva si rivolge come catalizzatore di una costante e progressiva opera di ravvicinamento legislativo – sono tanto distanti da escludere ogni automatica convergenza sul ruolo processuale delle vittime.

Non a caso, il considerando n. 20 elenca varie declinazioni possibili del ruolo che alla vittima può essere assegnato: come noto, si oscilla dalla vera e propria parte del procedimento sino all'assunzione dell'ufficio di testimone, passando per la posizione di mero soggetto processuale che, come tale, può partecipare se ne fa richiesta, ma non si può annoverare quale parte in senso tecnico.

Non possiamo nascondere il fatto che i diritti garantiti alla vittima variano di intensità, a seconda delle opzioni espresse dagli ordinamenti locali proprio in ordine al suo ruolo. In particolare, esiste una certa distanza tra le garanzie di cui la vittima deve essere titolare e i poteri propulsivi dei quali dovrebbe disporre: detto altrimenti, mentre informazione, assistenza e protezione vengono assicurate alla vittima indipendentemente dalla sua posizione processuale, la gamma dei diritti e dei poteri attivi ne risente molto.

Insomma, è chiaro che per entrare davvero nelle dinamiche del processo penale e della decisione, la vittima necessita di un riconoscimento che la collochi nel ruolo di parte processuale. E tanto dicasi indipendentemente dal fatto che essa apporti al processo le proprie conoscenze, in quanto testimone: certamente, ai sensi dell'art. 10 della direttiva, gli Stati membri sono tenuti sempre a garantire – in base alle proprie norme rituali – che «la vittima possa essere sentita nel corso del procedimento penale e possa fornire elementi di prova». Si tratta, però, del *right to be heard*, ovvero del livello minimo – e non massimo – di partecipazione della vittima al processo.

Quanto agli «elementi di prova» che la vittima può fornire, la versione inglese della direttiva parla di «*evidence*»: se dovesse tecnicamente trattarsi di prove, il diritto nazionale resterebbe libero nel determinarne le modalità, ma sarebbe in ogni caso tenuto a garantire alla vittima un vero e proprio diritto alla prova.

La funzione probatoria della vittima dovrebbe dunque spingersi oltre l'assunzione della qualità di persona informata sui fatti, prima, e di testimone, dopo, durante il giudizio, per attingere al nucleo vero dei *procedural rights* di natura probatoria, ovvero la richiesta di ammissione delle prove, da rivolgere – al pari di accusa e difesa – al giudice del dibattimento.

L'accesso al giudice andrebbe garantito alla vittima, e non alla sola parte privata costituita, cioè la parte civile: anzi, quest'ultima presenza alimenta la percezione dell'offeso come «figura dai lineamenti alquanto ambigui e confusi»²³. Soprattutto, la scelta di conservare nel processo penale uno spazio per la richiesta risarcitoria dei danni subiti in conseguenza del reato espone la vittima ad uno sdoppiamento del proprio ruolo che, in definitiva, la indebolisce²⁴.

La «staffetta»²⁵ tra offeso e danneggiato-parte civile favorisce quest'ultimo; in più, dato che la presenza della parte civile è percepita con notevole diffidenza²⁶, anche l'offeso ne rimane pregiudicato, sebbene ne sia alquanto lontano per funzione²⁷.

²³ Così si esprimeva già TRANCHINA, Giovanni, voce *Persona offesa dal reato*, cit., p. 3.

²⁴ Anche perché affiora il «volto più sgradevole della vittima» (AMODIO, Ennio, *Mille e una toga*, Giuffrè, 2010, p. 104). Diversa la posizione di LAVARINI, Barbara, *Azione civile nel processo penale*, cit., p. 211, ove si conclude come l'azione civile in sede penale svolga un ruolo di «maggior tutela» della vittima del reato.

²⁵ Così PAULESU, Pier Paolo, voce *Persona offesa dal reato*, in *Enc. dir., Annali*, II, t. I, 2008, p. 601.

²⁶ Sulla non spontanea ospitalità offerta dal processo penale alla parte civile v. LORUSSO, Sergio, *Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 881 s.

²⁷ Sulla marginalizzazione della vittima in seno al processo penale v. LUPÁRIA, Luca, *Quale posizione per la vittima nel modello processuale italiano?*, in ALLEGREZZA, Silvia, BELLUTA, Hervé, GIALUZ, Mitja, LUPÁRIA, Luca, *Lo scudo e la spada*, cit., p. 38 s.

La vittima soggetto e non parte, all'occorrenza testimone, dunque: una pluralità di ruoli che la trasforma in una presenza debole e ingombrante.

Debole come fonte di prova, perché interessata agli esiti del giudizio sulla responsabilità dell'imputato; debole altresì perché spesso vulnerabile e bisognosa di protezione dal processo, dal contraddittorio e dall'imputato²⁸. Ingombrante poiché accusatore sussidiario, pronto a demolire la simmetria accusa-difesa con un apporto che in molti ritengono capace di affossare le *chances* difensive dell'imputato.

In sostanza, l'ordinamento italiano continua a mostrarsi in certa misura impermeabile rispetto ai modelli culturali e processuali che rappresentano l'*humus* ideale delle disposizioni contenute nelle direttive eurounitarie dedicate alla vittima.

Il legislatore nazionale ha dimostrato una buona dose di attenzione quando ha recepito le previsioni europee in materia di protezione delle vittime, anche particolarmente vulnerabili²⁹. Tuttavia, non ci si può nascondere che tale cura pare figlia del bisogno che il processo ha della vittima, chiamata a rendere una testimonianza che talvolta è l'unico mezzo di prova a disposizione: si protegge la vittima in quanto si deve garantire il suo contributo probatorio.

Dotata la vittima di un forte "scudo" grazie al quale difendersi, servirebbe ora una "spada" per far davvero valere in giudizio l'effettività delle proprie legittime istanze penali.

²⁸ Sul tema, volendo, già BELLUTA, Hervé, *Un personaggio in cerca d'autore: la vittima vulnerabile nel processo penale italiano*, in ALLEGREZZA, Silvia, BELLUTA, Hervé, GIALUZ, Mitja, LUPÁRIA, Luca, *Lo scudo e la spada*, cit., p. 95 s.

²⁹ In argomento, si rimanda a quanto affermato in BELLUTA, Hervé, *Protection of particularly vulnerable victims in the italian criminal process*, in LUPÁRIA, Luca (a cura di), *Victims and criminal justice. European standards and national good practices*, Wolters Kluwer, 2015, p. 251 s. Più di recente, cfr. LORENZETTO, Elisa, *Audizioni investigative e tutela della vittima*, in BARGIS, Marta, BELLUTA, Hervé (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale*, cit., p. 337 s.; PARLATO, Lucia, *La tutela della vittima mediante gli strumenti precautelari: tra arresto in flagranza e allontanamento dalla casa familiare*, ivi, p. 401 s.; PRESUTTI, Adonella, *Le audizioni protette*, ivi, p. 375 s.; ZACCHÈ, Francesco, *Il sistema cautelare a protezione della vittima*, ivi, p. 419 s.

In chiave sistemica, invece, è mancata una chiara presa di posizione sul peso specifico che le vittime potrebbero assumere nelle dinamiche del contraddittorio³⁰.

Il rischio che oggi si percepisce sta nel fatto che difficilmente si tornerà a breve a confrontarsi sul ruolo della vittima: questa sensazione è legata all'attualità, dove il dibattito culturale sul processo penale e le priorità dell'agenda politica nazionale mostrano come la "stagione della vittima" sia ormai superata³¹.

Nonostante l'*air du temps*, ci pare ancora utile profilare i contorni di un nuovo ruolo della vittima, teso ad assegnarle quella capacità partecipativo-difensiva che sino ad oggi le è stata negata.

Ne deriverebbe un processo accusatorio aperto ai contributi di parti plurime³², un minor asservimento delle istanze della vittima alle logiche inquisitorie del pubblico ministero, e una minore dipendenza da esso (si pensi alla richiesta "mediata" di incidente probatorio, ex art. 394 c.p.p.). Inoltre, la vittima-parte otterrebbe un pieno diritto alla difesa, alla prova e alla critica della decisione, attraverso l'accesso diretto ai mezzi di impugnazione.

Un più accentuato dinamismo dei poteri processuali delle vittime, che le rendesse non solo passive destinatarie di informazioni e garanzie, ma attrici nell'accertamento – che rimane pur sempre fondato sul contraddittorio tra posizioni diverse –, avrebbe poi positivi influssi anche sul piano della

³⁰ In senso analogo, v. anche CESARI, Claudia, *La vittima nel rito penale: le direttrici della lenta costruzione di un nuovo ruolo*, in *Giur. it.*, 2012, p. 463 s.

³¹ Insomma, ribaltando le (allora quanto mai appropriate) parole di PARLATO, Lucia, *Il contributo della vittima tra azione e prova*, cit., p. 13, non sembra più «il tempo della vittima».

³² Così abbracciando la felice metafora utilizzata da GRANDE, Elisabetta, *Dances of Justice: Tango and Rumba in Comparative Criminal Justice*, in *Global Jurist*, 2009, Vol. 9, Issue 4 (Frontiers), Article 6, p. 1 s., ove si afferma, tra l'altro, come «*Different ideas about justice convey different images that can be captured by a dancing metaphor*». Lo scritto, quindi, «*suggests that the adversary system can be associated with the idea of a 'tango justice'; the non-adversary one with that of a 'rumba justice.'* 'Tango' can be performed by two dancers and only by those two, acting together in the venture of establishing the adversarial truth. 'Rumba', on the contrary, is performed by a variable number of dancers occasionally alone and occasionally in groups with many shifts and continuous substitutions of dancers and roles».

protezione, intesa quasi come “autodifesa” della vittima contro il pericolo di intimidazioni o ritorsioni. L’antagonismo naturale della vittima rispetto all’imputato potrebbe garantirle una forma di protezione “grazie al processo”, nel quale i rischi di vittimizzazione secondaria finirebbero per sfumare proprio in virtù di a quel maggiore coinvolgimento che, in definitiva, le riconoscerebbe piena dignità di contraddittore³³.

Senza contare che, se così fosse, potrebbe darsi alla vittima un’alternativa: costituirsi come vittima-parte, perseguendo un interesse penalistico alla ricostruzione del fatto e delle connesse responsabilità dell’imputato, oppure costituirsi parte civile, perseguendo solo l’interesse civilistico al risarcimento del danno.

La possibilità di portare la pretesa civile nella sua sede naturale (il processo civile) potrebbe liberare il campo della giustizia penale da istanze che in certa misura vi appaiono aliene, senza però privare la vittima del diritto ad una piena partecipazione là dove – la sede penale – le fonti europee per prime impongono che essa sia informata, assistita e protetta.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma: Accademia Nazionale dei Lincei, 2001.

AIMONETTO, Maria Gabriella, voce *Persona offesa*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIII, 1983, p. 321.

ALLEGREZZA, Silvia, BELLUTA, Hervé, GIALUZ, Mitja, LUPÁRIA, Luca, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino: Giappichelli, 2012.

ALLEGREZZA, Silvia, *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, in *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino: Giappichelli, 2012, p. 1 s.

AMALFITANO, Chiara, *La tutela delle vittime di reato nelle fonti dell’Unione europea diverse dalla direttiva 2012/29/UE e le misure di attuazione nell’ordinamento*

³³ Sul tema, sia permesso rinviare a BELLUTA, Hervé, *Le vittime in condizione di particolare vulnerabilità. Gli strumenti di tutela nel processo penale italiano*, in BIANCHETTI, Raffaele, LUPÁRIA, Luca, MARIANI, Elena (a cura di), *Autori e vittime di reato. Gli obblighi dello Stato alla luce del diritto internazionale*, Maggiori editore, 2017, p. 68 s.

nazionale, in BARGIS, Marta, BELLUTA, Hervé (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Torino: Giappichelli, 2017, p. 89 s.

AMODIO, Ennio, *Mille e una toga*, Milano: Giuffrè, 2010.

BARGIS, Marta, *Il ruolo degli enti rappresentativi*, in *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma: Accademia nazionale dei Lincei, 2001, p. 65 s.

BARGIS, Marta, BELLUTA, Hervé (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Torino; Giappichelli, 2017.

BARGIS, Marta, BELLUTA, Hervé, *La direttiva 2012/29/UE: diritti minimi della vittima nel processo penale*, in BARGIS, Marta, BELLUTA, Hervé (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Torino: Giappichelli, 2017, p. 22 s.

BELLUTA, Hervé, *Un personaggio in cerca d'autore: la vittima vulnerabile nel processo penale italiano*, in ALLEGREZZA, Silvia, BELLUTA, Hervé, GIALUZ, Mitja, LUPÁRIA, Luca, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino: Giappichelli, 2012, p. 95 s.

BELLUTA, Hervé, *Protection of particularly vulnerable victims in the italian criminal process*, in LUPÁRIA, Luca (a cura di), *Victims and criminal justice. European standards and national good practices*, Milano: Wolters Kluwer, 2015, p. 251 s.

BELLUTA, Hervé, CERESA-GASTALDO, Massimo (a cura di), *L'ordine europeo di protezione. La tutela delle vittime di reato come motore della cooperazione giudiziaria*, Torino: Giappichelli, 2016.

BELLUTA, Hervé, *Le vittime in condizione di particolare vulnerabilità. Gli strumenti di tutela nel processo penale italiano*, in BIANCHETTI, Raffaele, LUPÁRIA, Luca, MARIANI, Elena (a cura di), *Autori e vittime di reato. Gli obblighi dello Stato alla luce del diritto internazionale*, Santarcangelo di Romagna: Maggioli editore, 2017, p. 68 s.

CASSIBBA, Fabio Salvatore, *Le vittime di genere alla luce delle Convenzioni di Lanzarote e Istanbul*, in BARGIS, Marta, BELLUTA, Hervé (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Torino: Giappichelli, 2017, p. 67 s.

CESARI, Claudia, *La vittima nel rito penale: le direttrici della lenta costruzione di un nuovo ruolo*, in *Giur. it.*, 2012, p. 463 s.

FORTI, Gabrio, *L'immane concretezza*, Milano: Giuffrè, 2000.

GIARDA, Angelo, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Milano: Giuffrè, 1971.

GOLDSTEIN, Abraham S., *The Victim and the Prosecutorial Discretion: The Federal Victim and Witness Protection Act of 1982*, in *47 Law & Contemporary Problems*, 1984, n. 4, p. 225 s.

GOLDSTEIN, Abraham S., *Defining the role of the victim in criminal prosecution*, in 52 *Miss. L. J.*, 1982, p. 515.

GRANDE, Elisabetta, *Dances of Justice: Tango and Rumba in Comparative Criminal Justice*, in *Global Jurist*, 2009, Vol. 9, Issue 4 (*Frontiers*), Article 6, p. 1 s.

GRIFANTINI, Fabio Maria, *Il ruolo della vittima nel procedimento davanti alla Corte penale internazionale*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 3180 s.

LAVARINI, Barbara, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino: Giappichelli, 2009.

LORENZETTO, Elisa, *Audizioni investigative e tutela della vittima*, in BARGIS, Marta, BELLUTA, Hervé (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Torino: Giappichelli, 2017, p. 337 s.

LORUSSO, Sergio, *Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 881 s.

LUPÁRIA, Luca, OROMÍ I VALL-LLOVERA, Susana, *Il concetto di vittima e la nozione di particolare vulnerabilità*, in ARMENTA DEU, Teresa, LUPÁRIA, Luca (a cura di), *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili*, Milano: Giuffrè, 2011, p. 1 s.

LUPÁRIA, Luca, *Quale posizione per la vittima nel modello processuale italiano?*, in ALLEGREZZA, Silvia, BELLUTA, Hervé, GIALUZ, Mitja, LUPÁRIA, Luca, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino: Giappichelli, 2012, p., p. 38 s.

MELONI, Chantal, *Le vittime nel procedimento davanti alla Corte penale internazionale*, in CORSO, Piero Maria, ZANETTI, Elena (a cura di), *Studi in onore di Mario Pisani*, vol. II, Piacenza: La Tribuna, 2010, p. 387 s.

PARLATO, Lucia, *Il contributo della vittima tra azione e prova*, Palermo: Torri del Vento, 2012.

PARLATO, Lucia, *La tutela della vittima mediante gli strumenti precautelari: tra arresto in flagranza e allontanamento dalla casa familiare*, in BARGIS, Marta, BELLUTA, Hervé (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Torino: Giappichelli, 2017, p. 401 s.

PAULESU, Pier Paolo, voce *Persona offesa dal reato*, in *Enc. dir., Annali*, II, t. I, 2008, p. 601.

PITCH, Tamar, *Qualche considerazione sulla nozione di vittima*, in BOSI Alessandro, MANGHI, Sergio (a cura di), *Lo sguardo della vittima*, Milano: Franco Angeli, 2009, p. 48 s.

PRESUTTI, Adonella, *Le audizioni protette*, in BARGIS, Marta, BELLUTA, Hervé (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Torino: Giappichelli, 2017, p. 375 s.

QUAGLIERINI, Corrado, *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato*, Milano: Giuffrè, 2003.

RAFARACI, Tommaso, *La tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie, Opinioni a confronto*, in *Criminalia*, 2010, p. 257 s.

RECCHIONE, Sandra, *La tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie, Opinioni a confronto*, in *Criminalia*, 2010, p. 274 s.

TRANCHINA, Giovanni, voce *Persona offesa dal reato*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXIII, 1990, p. 1 s.

TRANCHINA, Giovanni, *La vittima del reato nel processo penale*, in *Cass. pen.*, 2010, p. 4051 s.

VENAFRO, Emma, PIEMONTESE, Carmela (a cura di), *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, Torino: Giappichelli, 2004.

ZACCHÈ, Francesco, *Il sistema cautelare a protezione della vittima*, in BARGIS, Marta, BELLUTA, Hervé (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Torino: Giappichelli, 2017, p. 419 s.

Informações adicionais e declarações dos autores (integridade científica)

Declaração de conflito de interesses (conflict of interest declaration): o autor confirma que não há conflitos de interesse na realização das pesquisas expostas e na redação deste artigo.

Declaração de autoria e especificação das contribuições (declaration of authorship): todas e somente as pessoas que atendem os requisitos de autoria deste artigo estão listadas como autores; todos os coautores se responsabilizam integralmente por este trabalho em sua totalidade.

Declaração de ineditismo e originalidade (declaration of originality): o autor assegura que o texto aqui publicado não foi divulgado anteriormente em outro meio e que futura republicação somente se realizará com a indicação expressa da referência desta publicação original; também atesta que não há plágio de terceiros ou autoplágio.

Dados do processo editorial

(<http://www.ibraspp.com.br/revista/index.php/RBDPP/about/editorialPolicies>)

- Recebido em: 14/01/2019
- Controle preliminar e verificação de plágio: 15/01/2019
- Avaliação 1: 29/01/2019
- Avaliação 2: 06/02/2019
- Decisão editorial preliminar: 07/02/2019
- Retorno rodada de correções 1: 20/02/2019
- Decisão editorial final: 24/02/2019

Equipe editorial envolvida

- Editor-chefe: 1 (VGV)
- Editores-associados: 2 (BC - ELL)
- Revisores: 2

COMO CITAR ESTE ARTIGO:

BELLUTA, Hervé. Quale ruolo per la vittima nel processo penale italiano?
Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 5, n. 1, p. 73-92,
jan./abr. 2019. <https://doi.org/10.22197/rbdpp.v5i1.225>



Esta obra está licenciada com uma Licença *Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional*.